



**TRIBUNALE CIVILE DI BARI SEZIONE SPECIALIZZATA  
IMMIGRAZIONE**

**IL GIUDICE**

**R.G. 6093/2017  
G.U. dott. A. Pellegrini**

- sciolta la riserva di cui al verbale di udienza che precede e letti gli atti;
  - visto il ricorso depositato in data 06.04.2017 da **I. [REDACTED] F. [REDACTED]**, nato in Kaduna State, Nigeria, il 03.02.1988 con il quale la stessa impugnava nei confronti della Commissione Territoriale di Bari il provvedimento reso da quest' ultima in data 17.02.2017 di diniego della richiesta di protezione internazionale e chiedeva il riconoscimento del diritto alla medesima quanto meno nelle forme della protezione sussidiaria o del diritto di asilo o infine del diritto alla protezione umanitaria con conseguente rilascio del permesso di soggiorno;
  - rilevato che la Commissione Territoriale di Bari non si costituiva in giudizio;
  - rilevato che, secondo la Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 ed ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007, requisito per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese di origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell' appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del D.Lgs. n. 251/2007 poi è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno costituito dalla condanna a morte o all' esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
- Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.
- Qualora tali fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione ragionevole della mancanza di altri, le



dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008).

-premessi che in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale dichiarava il ricorrente, proveniente da Kaduna State, di aver assistito alla morte dei suoi genitori a causa di alcuni rapinatori che facevano irruzione nella sua abitazione e di essersi salvato saltando dalla finestra; di temere in caso di rimpatrio per la sua vita per la presenza dei Boko Haram e l'insicurezza generale del suo Paese;

- ritenuti fondati i timori paventati dal ricorrente in sede di audizione; al riguardo è sufficiente il richiamo all'attuale situazione della Nigeria e dello stato di provenienza (Kaduna) e alla condizione dei suoi abitanti, come specificamente delineata dai rapporti di organizzazioni umanitarie (rapporti Amnesty International) nonché da elementi presuntivi evincibili dalle informazioni presenti sul sito del Ministero degli Esteri e quotidianamente sui mezzi di informazione di massa, che costituiscono elementi valutativi assimilabili al fatto notorio.

*In particolare Kaduna è teatro di violenze armate, più a sfondo politico che religioso. Nella violenza post-elettorale dopo le elezioni presidenziali dell'aprile 2011, sono state uccise più di 800 persone. Sebbene siano scoppiati disordini in tutti i 12 stati settentrionali, la maggior parte delle vittime sono state registrate nello Stato di Kaduna. Secondo Human Rights Watch, 500 persone sono state uccise in città prevalentemente cristiane e villaggi dell'area meridionale di Kaduna, tra cui negli agglomerati urbani di Zonkwa, Matsirga e Kafanchan e almeno 180 persone sono state uccise nelle città di Kaduna e Zaria e nei sobborghi circostanti (HRW, Nigeria: Post-Election Violence Killed 800, 16 May 2011). Nel dicembre 2015, Zaria è divenuta anche il campo di battaglia dell'uccisione di oltre 350 uomini, donne e bambini, sostenitori dell'Islamic Movement in Nigeria - IMN (Movimento Islamico in Nigeria), un gruppo di minoranze musulmane sciite nella Nigeria settentrionale a predominanza sunnita. Secondo una relazione di AI, nel pomeriggio del 12 dicembre 2015, i soldati hanno aperto il fuoco sui manifestanti che bloccavano una strada e nei due giorni successivi sono stati uccisi oltre 350 manifestanti e sostenitori dell'IMN. Sebbene l'incidente di Zaria non possa essere attribuito esclusivamente al settarismo, le tensioni tra la comunità IMN e le comunità sunnite sono aumentate negli ultimi anni.*

*([https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO\\_Nigeria\\_Country\\_focusJune17\\_IT.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Nigeria_Country_focusJune17_IT.pdf))*

*La regione del Nord-Ovest presenta livelli di violenza più bassi rispetto agli stati limitrofi del Nord-Est, nonostante si siano verificati attacchi violenti da parte di Boko Haram a Kano e Kaduna a partire dal 2012.*

*([https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO\\_Nigeria\\_Country\\_focusJune17\\_IT.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Nigeria_Country_focusJune17_IT.pdf))*

*Un report pubblicato a Giugno 2017 ad opera di "European Asylum Support Office" evidenzia*



*che "la parte meridionale di Kaduna è quella particolarmente colpita ed è diventata l'epicentro della violenza mortale. (<https://coi.easo.europa.eu/administration/ireland/PLib/143563.pdf>) Ci sono conflitti tra movimenti sciiti e polizia nigeriana in Kaduna, Kano, e lo stato di Sokoto. Trecento persone sono morte nel 2015 e la tensione in quest'area sta crescendo. (<https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/NigeriaPCMeetingReportAugust2017.pdf>). I conflitti che coinvolgono le comunità cristiane e musulmane sono principalmente una caratteristica delle città del nord e del Middle Belt. In diverse città del nord si sono verificati scontri violenti tra gruppi che si identificano rispettivamente come musulmani e cristiani. Negli ultimi due decenni lo stato di Kaduna nel nord è stato duramente colpito da disordini provocati dalle lotte tra gruppi di cristiani e musulmani. Come indicato da Olojo, questi conflitti non riguardano necessariamente questioni religiose, ma hanno altre cause. Una causa importante è la tensione tra le comunità locali di accoglienza («indigeni») e le comunità di migranti interne («coloni»), un'altra causa è la tensione tra i nomadi e gli agricoltori.*

*([https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO\\_Nigeria\\_Country\\_focus.June17\\_IT.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Nigeria_Country_focus.June17_IT.pdf))*

Orbene, in tale situazione si ritiene, tenendo conto del clima di violenza generale che caratterizza lo stato di provenienza del ricorrente (Kaduna State) che pur non rientrando la situazione del ricorrente nella nozione di rifugiato, poiché non sussiste nei suoi confronti una persecuzione individuale, egli deve considerarsi ammissibile di protezione sussidiaria potendo subire, nel caso di rimpatrio nel proprio paese di origine e in quello di provenienza, un danno grave a causa dell'attuale situazione che imperversa in tale Stato e che si caratterizza per violenze generalizzate e massicce violazioni dei diritti umani, continui ed indiscriminati attentati terroristici.

Atteso l'esito del ricorso, e vista l'istanza in tal senso formulata, il ricorrente deve essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si provvede alla liquidazione come da separato e contestuale decreto.

P.Q.M.

ACCOGLIE

il ricorso depositato in data 06.04.2017 da **[REDACTED]** **[REDACTED]**, nato in Kaduna State, Nigeria, il **[REDACTED]** e per l'effetto

RICONOSCE

al ricorrente lo status di protezione sussidiaria a norma dell'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007.

visto l'art. 126 D.P.R. 115/2002,

AMMETTE

il ricorrente **[REDACTED]** **[REDACTED]**, nato in Kaduna State, Nigeria, il **[REDACTED]** al patrocinio a spese dello Stato.



COMPENSA

le spese processuali.

Provvede alla liquidazione come da separato e contestuale decreto.

Così deciso in Bari il 11.12.2017.

il Giudice  
dott. Angelo Pellegrini



